



ACCORDO QUADRO

tra

La **Regione Abruzzo**, (C.F. 80003170661), di seguito denominata "**Regione**", con sede in Piazza Santa Giusta, 20 Palazzo Centi - 67100 L'Aquila, rappresentata dal Dott. Alfredo Castiglione, nato a Pescara il 4.2.1958, Assessore allo Sviluppo Economico, Innovazione Tecnologica e Informatica, nonché Vice Presidente della Giunta Regionale, giusta delega del Presidente della Giunta Regionale, Dott. Giovanni Chiodi, prot. n. RA 78139 del 15.07.2009, domiciliato in ragione della carica e ed agli effetti del presente atto presso la Giunta Regionale, all'uopo autorizzato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 354 del 13.7.2009

e

l'**Associazione Bancaria Italiana**, di seguito denominata "**ABI**", rappresentata dal Dott. Antonio Di Matteo, nato il 6.8.1957 ad Avezzano (AQ), in qualità di Presidente della Commissione regionale ABI dell'Abruzzo

premesso che

- la crescita esponenziale dei prezzi dei beni immobili registrata nell'ultimo decennio, soprattutto dopo l'introduzione dell'euro, ha determinato un aumento dei costi del mercato residenziale;
- la attuale crisi economico-finanziaria e la conseguenziale crisi del mercato del lavoro hanno ulteriormente indebolito il potere di acquisto delle famiglie e che il costo dei mutui immobiliari attualmente assorbe una quota sempre più cospicua del reddito delle famiglie, con ripercussioni fortemente negative sulle famiglie a reddito medio-basso;
- tale situazione economico-finanziaria impone adeguati e tempestivi interventi pubblici volti a scongiurare l'attuale emergenza abitativa presente nella Regione Abruzzo;
- le Parti intendono regolare nel presente Accordo Quadro i principi del Programma Regionale di sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 13.7.2009;
- l'ABI si impegna a diffondere presso i propri associati il presente Accordo Quadro e le modalità di adesione allo stesso, stimolando, per quanto possibile, un rapido utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo
- la Regione Abruzzo e l'ABI si impegnano a dare la più ampia diffusione presso la collettività al presente Accordo e a ogni successivo provvedimento attuativo dello stesso;

tutto ciò premesso, costituente parte integrante del presente Accordo Quadro, Regione e ABI convengono quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

1. E' approvato il Programma Regionale di sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa. A tale fine è istituito un apposito Fondo regionale di solidarietà.
2. La Regione Abruzzo può affidare la gestione del Fondo di cui al comma 1 ad un proprio Ente Strumentale o ad una Società *in house*, secondo modalità e a condizioni che saranno

stabiliti con successivo provvedimento, ovvero ad altro Soggetto secondo le modalità previste dalla legge.

3. Il Fondo è destinato al sostegno delle famiglie in difficoltà che abbiano contratto un mutuo fondiario o ipotecario per l'acquisto, la ristrutturazione o il recupero della prima casa e che versino in difficoltà economiche dovute alla perdita del lavoro di almeno un appartenente al nucleo familiare. Le difficoltà in questione devono essere tali da incidere sul reddito complessivo del nucleo familiare in misura non inferiore al 30%. La perdita del lavoro deve essere anteriore alla data di richiesta delle agevolazioni e deve persistere al momento della presentazione della stessa, nonché al momento dell'erogazione del contributo. Potranno in ogni caso accedere alle agevolazioni del Fondo i titolari di mutui fondiari e ipotecari la cui situazione economica non superi il valore di € 15.000.00. L'ammontare di tale situazione economica dovrà essere dimostrata tramite la presentazione di una certificazione rilasciata da ente abilitato attestante il valore dell'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, sulla base dell'ISE (Indicatore di Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/1998, così come modificato dal D. Lgs. n.130/2000. I requisiti di cui al presente punto devono essere verificati per il nucleo familiare del soggetto che deve rimborsare il mutuo, esclusivamente al momento della richiesta delle agevolazioni.

4. I richiedenti dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea oppure condizione di stranieri in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione;
- b. residenza anagrafica nello stesso alloggio, ubicato nel territorio della Regione *ABRUZZO*, per il quale si sta rimborsando il mutuo ipotecario alla data della richiesta. I requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti esclusivamente dal componente il nucleo familiare che risulta essere proprietario dell'alloggio;
- c. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;
- d. l'immobile oggetto dell'agevolazione deve essere identificato quale prima casa ed abitazione principale, non fruente di altri contributi pubblici. Per prima casa si intende l'abitazione che usufruisce delle agevolazioni fiscali previste per tale tipologia. Tali agevolazioni sono risultanti dall'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà ovvero da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di recupero edilizio. L'immobile deve rispettare i limiti di superficie prescritti all'art. 16 della L. 5 agosto 1978, n. 457, ovvero superficie utile massima abitabile di 95 mq. Inoltre, l'immobile non deve essere di lusso ai sensi del DM 2 agosto 1969, n. 1072, così risultando anche dall'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà, ovvero da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione; l'immobile non deve essere accatastato in una delle seguenti categorie catastali: A1, A8 e A9.

Art. 2 (Ammissibilità e tipologia di finanziamenti)

1. Le banche che aderiscono al presente Accordo Quadro si impegnano a tollerare un ritardo massimo nel pagamento delle rate di mutuo non superiore a tre rate mensili, o una trimestrale e/o una semestrale, non applicando in tal caso alcun interesse di mora. La Regione si impegna a corrispondere alle banche la quota interessi, senza applicazione del tasso di mora, per il periodo compreso tra il 3° ed il 24° mese. Eventuali pagamenti

effettuati dal debitore andranno a ridurre l'impegno assunto dalla Regione. Trascorso il 24° mese dall'ultimo pagamento la banca potrà agire per il recupero della propria pretesa creditoria.

2. La Direzione Sviluppo Economico approva specifici bandi pubblici per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, definendo i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissione e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di ammissione ai benefici.



Art. 3 (Adesione delle singole banche)

Le banche interessate a partecipare al il Programma Regionale di sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa di cui all'articolo 1 devono aderire al presente Accordo inviando la propria domanda di adesione all'ABI e alla Regione Abruzzo.

2. L'elenco delle banche aderenti è pubblicato nel sito *internet* della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it) e dell'A.B.I. (www.abi.it).

Art. 4 (Modalità di accesso al fondo)

1. I soggetti interessati ad ottenere l'accesso alle agevolazioni del Fondo di Solidarietà, ricompresi nella presente misura, si rivolgono a un istituto di credito aderente al presente Accordo Quadro e contestualmente inviano la domanda al Soggetto Gestore che assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo la data e l'orario di arrivo della richiesta.
2. L'Istituto di Credito valuta la sussistenza dei requisiti di cui ai bandi approvati ai sensi del precedente articolo 2, comma 2. Svoltata l'istruttoria, l'Istituto di Credito invia al Soggetto Gestore del Fondo, secondo le modalità che saranno da questo individuate e rese note a tutte le banche aderenti, le richieste di accesso alle agevolazioni del Fondo.
3. Il Soggetto Gestore verifica la disponibilità del Fondo e comunica, entro 10 giorni lavorativi, alla Banca e al richiedente l'avvenuta ammissione alle agevolazioni del Fondo.

Art. 5 (Metodologia operativa)

1. Le Parti, al fine di assicurare la migliore efficacia degli interventi previsti, adottano, nella gestione dei medesimi, una metodologia operativa basata sul confronto, sulla progettualità e sull'analisi congiunta delle problematiche.
2. All'attuazione del presente protocollo sovrintende un Osservatorio composto da cinque membri di cui due in rappresentanza della Regione, due in rappresentanza dell'ABI ed uno in rappresentanza del Soggetto Gestore.

3. A tal fine, la Regione convoca, di propria iniziativa o su richiesta di una delle banche aderenti al presente Accordo, riunioni e tavoli di analisi e di progetto.
4. Le Parti convengono di adottare procedure di raccolta dei dati e di monitoraggio degli interventi previsti dal presente protocollo.

Art. 6
(Validità dell'Accordo)

1. Il Presente Accordo decorre dalla data di stipula e produce di suoi effetti per un periodo di trentasei mesi anni durante il quale non sono ammesse revisioni, se non migliorative per i beneficiari delle condizioni di finanziamento convenute.
2. L'Accordo potrà essere rinnovato per successivi periodi di uguale durata con l'Accordo delle Parti.
3. In caso di mancato rinnovo dell'Accordo tutti i finanziamenti erogati in virtù dello stesso rimangono comunque coperti dalla garanzia fino alla loro naturale conclusione.

Il presente atto viene steso in 3 originali ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.F.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto sarà sottoposto a successiva ratifica da parte del Comitato Esecutivo dell'ABI.